

Recenti sviluppi in tema di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto europeo

Ivan Ingravallo

Abstract

La legge 234/2012 ha modificato la disciplina dei rapporti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello dell'Unione europea. Con particolare riferimento al ruolo attribuito alle Regioni e alle Province autonome nella fase ascendente, di formazione del diritto europeo, questa legge valorizza il ruolo delle autonomie locali, confermando una tendenza presente anche nei Trattati europei. La prassi seguita nel passato dalle Regioni e Province autonome in questo ambito non appare peraltro significativa. L'auspicio è che la riforma del 2012 segni un'inversione di tendenza nella direzione di un rinnovato interesse per la partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea.

1. Premessa

L'adozione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dedicata alle “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, ha sensibilmente modificato le regole sui rapporti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello dell'Unione europea sotto diversi profili, relativi tanto alla fase ascendente, di formazione del diritto europeo, che a quella discendente, volta alla sua applicazione nel nostro ordinamento, nei casi in cui sia necessario l'intervento degli organi nazionali in ragione del carattere non *self-executing* della normativa europea¹. La legge 234/2012 si inserisce in una tendenza più ampia, affermata

(1) Per i primi commenti v. C. FAVILLI, *Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 701 ss.; L.S. ROSSI, *Una nuova legge per l'Italia nell'UE*, in www.affarinternazionali.it; U. VILLANI, *Un maggior controllo del Parlamento può ridurre il cosiddetto “deficit democratico”*, in *Guida al diritto*, 4, 2013, p. 63 ss.;

con incisività nel Trattato di Lisbona del 2007, a favore della democratizzazione dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, attraverso la valorizzazione non solo del Parlamento europeo, ma anche del ruolo dei Parlamenti nazionali e degli enti territoriali degli Stati membri, ai quali sono gli stessi Trattati istitutivi (e alcuni loro Protocolli) ad assegnare poteri significativi di informazione, partecipazione e controllo in merito a ciò che avviene nell'ambito dell'Unione europea². Del resto, l'effettivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e degli enti territoriali alle scelte compiute dagli Stati membri nella fase ascendente di formazione del diritto europeo può costituire la premessa per rendere più semplice anche la successiva fase discendente, laddove anche questi organi ed enti saranno chiamati a dare attuazione al diritto europeo. Queste due fasi, in definitiva, pur tra loro autonome, sono nondimeno correlate, anche perché coinvolgono i medesimi soggetti all'interno dell'ordinamento statale³.

Il presente contributo intende esaminare in particolare il ruolo che, secondo la normativa italiana, di recente rinnovata per effetto dell'approvazione della citata legge 234/2012, possono svolgere le Regioni e le Province autonome nella formazione del diritto europeo.

2. L'accresciuta rilevanza di Regioni e Province nella Costituzione e nel TUE

La tendenza a favore del decentramento e del federalismo, manifestatasi nell'ordinamento italiano negli ultimi anni, ha valorizzato e rafforzato il ruolo e i poteri delle Regioni e, più in generale, delle autonomie locali. È una tendenza che trova manifestazione non solo nell'ordinamento giuridico di altri Stati membri⁴, ma soprattutto nel

nonché i commenti di G. RIVOCCHI, M. SAVINO, L. SALTARI, M. GNES, apparsi in *Giornale di diritto amministrativo*, 2013, p. 463 ss.

(2) Basti richiamare l'*incipit* dell'art. 12 TUE, inserito con il Trattato di Lisbona: "I Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione".

(3) In tema v. l'analisi critica di M. SAVINO, *L'amministrazione nazionale e l'Europa: l'eterna rincorsa*, in AA.VV., *Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 123 ss.

(4) C. MANDRINO, *The Lisbon Treaty and the New Powers of Regions*, in *European Journal of Law Reform*, 2008, p. 516; D.S. CODUTI, *Il "cammino comunitario" di Regioni*

diritto primario dell'Unione europea. Il riferimento è in primo luogo a quelle disposizioni che esplicitamente tutelano il sistema delle autonomie locali, come l'art. 4, par. 2, TUE, il quale dispone che l'UE "rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale [...], *compreso il sistema delle autonomie locali e regionali*"⁵, e l'art. 5, par. 3, comma 1, TUE, che, in materia di principio di sussidiarietà prevede che, nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'UE, questa interviene "soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale *né a livello regionale e locale*"⁶. In secondo luogo, l'importanza delle autonomie locali emerge dal c.d. principio di prossimità, in virtù del quale le decisioni devono essere adottate "il più vicino possibile ai cittadini" (art. 1, comma 2, e art. 10, par. 3, TUE)⁷.

e *Comunitades Autonomas*, in *Archivio giuridico*, 2010, p. 497 ss. In argomento v. già le penetranti osservazioni di R. BIFULCO, *Forme di Stato composto e partecipazione dei livelli regionali alla formazione della volontà statale sulle questioni comunitarie*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 1997, p. 111 ss.

(5) Corsivo aggiunto. Simile è il contenuto del comma 3 del preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, p. 107, rileva, al riguardo, una conferma della "posizione di neutralità dell'Unione europea verso l'assetto costituzionale, comprensiva del sistema delle autonomie locali e regionali". Secondo R. MASTROIANNI, *Il contributo delle Regioni italiane all'elaborazione del diritto dell'Unione europea*, in L. DANIELE (a cura di), *Regioni ed autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo (X Convegno SIDI)*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, p. 185, "questa formulazione appare dimostrare l'intenzione [...] di garantire agli enti territoriali una forma di garanzia di rispetto delle loro prerogative [...], mentre nessun riferimento esplicito viene effettuato ad un coinvolgimento più maturo delle Regioni nella gestione concreta delle attività comunitarie". In senso diverso v. F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 82 ss.

(6) Corsivo aggiunto. V. anche il Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, su cui torneremo *infra*, par. 7. In tema U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, cit., p. 102 s., segnala come, considerata la profonda diversità tra le competenze dei numerosi enti locali dei diversi Stati membri, "l'accertamento da parte delle istituzioni europee circa l'adequatezza o meno dell'azione regionale o locale debba svolgersi non con una verifica in concreto [...], ma piuttosto con una valutazione in merito alla 'dimensione' dell'azione richiesta".

(7) F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il*

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, è ben nota la modifica in senso federale realizzata con la riforma del Titolo V Cost. realizzata con legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, completata ed eseguita con la successiva legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia)⁸. Con riferimento alla formazione del diritto europeo, l'art. 117, comma 5, Cost., dispone che le Regioni italiane, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano⁹, “nelle materie di loro competenza [esclusiva e concorrente], partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”, ma pone loro il limite consistente “nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato”¹⁰. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a queste norme di procedura, ha affermato che la Costituzione non ha previsto una competenza concorrente tra Stato e Regioni (e Province autonome)¹¹, ma “ha affidato alla legge statale il compito di stabilire la disciplina delle modalità procedurali di tale partecipazione”¹² (sul punto torneremo *infra*).

Trattato di Lisbona, cit., p. 90 ss., mette in luce il legame tra principio di prossimità e valorizzazione del ruolo delle autonomie locali nel contesto della democrazia rappresentativa. U. VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, III ed., Bari, Cacucci, 2013, p. 78, segnala come dal preambolo del TUE emerga il collegamento tra il principio di sussidiarietà e quello di prossimità, con particolare riferimento anche alla dimensione regionale e locale.

(8) In tema v., *ex multis*, U. LEANZA, *Le Regioni nei rapporti internazionali e con l'Unione europea a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione*, in *La Comunità Internazionale*, 2003, p. 211 ss.; U. VILLANI, *I rapporti delle Regioni con l'Unione europea*, in M. BUQUICCHIO (a cura di), *Studi sui rapporti internazionali e comunitari delle Regioni*, Bari, Cacucci, 2004, p. 39 ss.; nonché le osservazioni di F. BIENTINESI, *La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi normativi comunitari, alla luce della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, in *Rassegna parlamentare*, 2007, p. 967 ss.

(9) Ciò in ragione del carattere unico di queste due Province autonome nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, riconosciuto anche a livello costituzionale.

(10) Come affermato da U. VILLANI, *I rapporti delle Regioni con l'Unione europea*, cit., p. 47, la riforma costituzionale del 2001 sottrae al legislatore ordinario la facoltà di coinvolgere le Regioni nella fase ascendente, che diviene un obbligo, mentre gli resta il potere di determinare le modalità attraverso le quali questo deve trovare esecuzione.

(11) La questione era sorta alla luce di quanto dispone il comma 3 dell'art. 117 Cost., secondo il quale i “rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni” rientrano tra le materie di legislazione concorrente. In tema v., *ex multis* e anche per ampi riferimenti bibliografici, P. ZUDDAS, *L'influenza della normativa comunitaria sul riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni*, Padova, Cedam, 2010.

(12) Cfr. la sentenza 239/2004, di recente ribadita dalla sentenza 63/2012.

3. *La partecipazione diretta alla fase ascendente*

Alla luce del dettato costituzionale, l'art. 5, comma 1, della legge La Loggia, oltre a ribadire che, nelle materie di loro competenza legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano “concorrono direttamente [...] alla formazione degli atti comunitari”, ha determinato per primo le modalità di svolgimento di detta azione, in particolare le regole per la loro c.d. partecipazione diretta¹³. Questi enti, infatti, “nell’ambito delle delegazioni del Governo”¹⁴, partecipano alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La stessa disposizione stabilisce che dev’essere comunque garantita l’unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione¹⁵, come ha confermato anche la Corte costituzionale parlando del “principio della unitarietà della rappresentazione della posizione italiana nei confronti dell’Unione europea”¹⁶. Il Capo delegazione, secondo l’art. 5 della legge La Loggia, è designato dal Governo e, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ex art. 117, comma 4, Cost., il Capo delegazione potrebbe anche essere un presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma¹⁷.

(13) Sulla distinzione tra partecipazione diretta e indiretta v., anche per indicazioni bibliografiche, U. VILLANI, *I rapporti delle Regioni con l’Unione europea*, cit., p. 41 ss.; S.M. CARBONE, P. IVALDI, *La partecipazione delle Regioni agli affari comunitari e il loro potere estero*, in *Quaderni regionali*, 2005, p. 706 ss. (sostanzialmente riprodotto, con il titolo *Le attività delle Regioni di rilievo comunitario e internazionale*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, vol. II, p. 927 ss., partic. 930 ss.); F. BIENTINESI, *La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi normativi comunitari*, cit., p. 980 ss. Diversa è l’opinione di S. MANGIAMELI, *La potestà normativa regionale, alla luce dell’art. 117, primo comma, della Costituzione*, in *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Bari, Cacucci, 2012, vol. I, p. 233, secondo cui “la prevista partecipazione regionale è indiretta, in quanto si estrinseca solo sul piano interno”.

(14) In senso critico v. R. MASTROIANNI, *Il contributo delle Regioni italiane all’elaborazione del diritto dell’Unione europea*, cit., p. 173.

(15) V. l’opinione critica di A. SCRIMALI, *Le Regioni italiane e la formazione del diritto comunitario nell’attuazione del Titolo V della Costituzione*, in *Quaderni regionali*, 2005, p. 368 ss.

(16) Cfr. le sentenze 378/2007 e 151/2011.

(17) Secondo V. GUIZZI, *Le Regioni italiane nell’Unione europea*, in L. DANIELE (a cura di), *Regioni ed autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo*, cit., p. 263,

La legge La Loggia non offre peraltro una disciplina esaustiva con riferimento ai due profili appena considerati, poiché per le modalità di partecipazione diretta di questi enti territoriali rinvia ad un'intesa "da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni" e, in merito alla designazione del Capo delegazione, dispone che questa avvenga secondo "criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione" tra Governo e Regioni stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni¹⁸. Dopo alcuni anni di attesa, l'accordo generale di cooperazione è stato raggiunto il 16 marzo 2006¹⁹ e stabilisce che, nelle materie di "competenza legislativa regionale" (in assenza di specificazione, è da ritenere che il riferimento sia fatto alle materie di competenza regionale esclusiva e concorrente), la delegazione del Governo che partecipa alle attività del Consiglio comprenda un rappresentante delle Regioni a statuto ordinario e uno di quelle a statuto speciale e delle due Province autonome (art. 2)²⁰. Lo stesso accordo generale di cooperazione dispone inoltre che la delegazione del Governo nei gruppi di lavoro e nei comitati del Consiglio e della Commissione includa un esperto nominato dalle Regioni a statuto ordinario e uno nominato da quelle a statuto speciale e dalle Province autonome (art. 3).

questa norma "consolida, anche nella proiezione esterna, la nuova configurazione della repubblica italiana in senso federalista, che la legge costituzionale n. 1/2003 ha introdotto".

(18) Pur se non menzionate, ci sembra che l'accordo debba coinvolgere anche le Province autonome, considerata la loro partecipazione alla Conferenza Stato-Regioni, la cui denominazione ufficiale è, non a caso, "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano". Per una disamina dei caratteri della Conferenza Stato-Regioni nel contesto della formazione della posizione italiana in merito agli atti di diritto europeo v. M. POSILLIPO, *La Conferenza Stato-Regioni nei processi decisionali comunitari*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2006, p. 155 ss.; nonché F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, cit., p. 162 ss.

(19) Cfr. Conferenza Stato-Regioni, Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari, atto n. 2537 del 16 marzo 2006, reperibile *online*.

(20) Del resto, già l'art. 5 della legge La Loggia dispone: "Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Con riferimento alla designazione del Capo delegazione, l'accordo generale di cooperazione del 16 marzo 2006 dispone inoltre che, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome, tale funzione è attribuita di regola al rappresentante del Governo, fatta salva una diversa determinazione, assunta su istanza delle Regioni e delle Province autonome mediante un'apposita (ulteriore) intesa con il Governo da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-Regioni (art. 4).

L'accordo generale di cooperazione del 2006, in definitiva, risulta alquanto limitativo della partecipazione diretta delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti di diritto europeo (c.d. fase ascendente), sia numericamente, sia con riferimento alla possibilità per i loro rappresentanti di guidare la delegazione italiana nelle istituzioni europee.

4. La partecipazione indiretta alla fase ascendente

La disciplina finora descritta non esaurisce le regole relative alla partecipazione delle Regioni (e delle Province autonome) alla fase ascendente, poiché accanto alla partecipazione diretta, poc'anzi considerata, nell'ordinamento italiano è prevista una regolamentazione della c.d. partecipazione indiretta, vale a dire il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella determinazione, da parte del Governo, della posizione italiana in merito agli atti di diritto europeo. Questa è contenuta nelle leggi che si occupano della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione di quel diritto, in particolare nelle due leggi che si sono avvicendate dopo la riforma costituzionale del 2001²¹: la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (c.d. legge Buttiglione), in

(21) Con riferimento al coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome secondo la disciplina legislativa vigente prima della riforma costituzionale del 2001 e delle legge La Loggia del 2003, v., *ex multis*, G. MARCHETTI, *Le Regioni e la fase ascendente del diritto comunitario*, in 1989. *Rivista di diritto pubblico e scienze politiche*, 2001, p. 85 ss.; M. GNES, *La partecipazione delle Regioni all'attività normativa comunitaria*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2001, p. 573 ss.; A. DI BLASE, *La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome al processo di formazione del diritto comunitario*, in S.P. PANUNZIO, E. SCISO (a cura di), *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 183 ss.

seguito modificata da alcune leggi comunitarie e recentemente sostituita dalla citata legge 234/2012, che ha sensibilmente modificato la precedente disciplina.

Con riferimento alle questioni di interesse regionale, una prima novità della legge 234/2012 è contenuta nel suo art. 2, relativo al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), destinato a sostituire il precedente Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito dalla legge Buttiglione, quale principale organo di coordinamento al fine della definizione della posizione italiana nell'adozione degli atti europei (partecipazione indiretta alla fase ascendente), nonché del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'UE (c.d. fase discendente)²². Mentre la precedente legge Buttiglione disponeva che alle riunioni del CIACE, quando questo si occupava di questioni di interesse regionale, potevano "chiedere di partecipare" il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome²³ o un suo delegato, l'attuale art. 2, comma 2, della legge 234/2012 rende obbligatoria tale partecipazione, il che indubbiamente rafforza il ruolo di questi enti territoriali, anche se numericamente la loro rappresentanza rimane limitata a un solo partecipante.

Al momento il CIAE non risulta costituito – a tal fine l'art. 2, comma 6, della legge 234/2012 richiede un decreto del Presidente della Repubblica – e rimane quindi applicabile la disciplina posta dal regolamento di funzionamento del CIACE, approvato con decreto del Presidente del Consiglio del 9 gennaio 2006. In base all'art. 1 di questo regolamento la funzione di coordinamento del CIACE include anche le osservazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome, finalizzate alla

(22) In tema v. M.E. PUOTI, *L'attuazione degli strumenti di partecipazione alla fase ascendente di formazione della normativa comunitaria previsti dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), il Comitato tecnico permanente e i tavoli di coordinamento*, in *Diritto e società*, 2006, p. 481 ss.

(23) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunisce i Presidenti delle venti Regioni italiane e delle due Province autonome di Trento e Bolzano. Essa svolge, tra l'altro, un ruolo preparatorio della posizione che tali enti assumono in vista della Conferenza Stato-Regioni.

definizione della posizione italiana nelle istituzioni europee. Lo stesso regolamento, inoltre, attribuisce al CIACE la competenza ad esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie (che in seguito è stato rinominato Ministro per gli affari europei), questioni di particolare rilievo emerse nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni in merito a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome (art. 2, comma 1, lett. *b*)²⁴, nonché a proporre al Ministro per gli affari regionali questioni relative all'elaborazione degli atti europei da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni (art. 2, comma 1, lett. *c*). L'art. 3 del regolamento di funzionamento del CIACE, infine, ha stabilito che il suo ordine del giorno sia trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni e che a questa, oltre che alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, siano inviate le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE, al fine di garantire, loro tramite, la trasparenza e l'informazione sui lavori di questo Comitato.

Un altro organo previsto dalla legge Buttiglione e confermato dalla legge 234/2012 è quello a carattere tecnico, istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie (oggi divenuto Dipartimento per le politiche europee) della Presidenza del Consiglio al fine di assistere il CIAE e svolgere il lavoro preparatorio. Quest'organo, definito "Comitato tecnico permanente" nella legge Buttiglione²⁵ e rinominato "Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea" dalla legge di riforma del 2012, vede rafforzato il suo ruolo rispetto al passato, in quanto gli è assegnato il compito di coordinare, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'UE²⁶. In precedenza il Comitato tecnico, composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo, era coordinato e presieduto dal Mini-

(24) Cfr. anche l'art. 5, comma 4, legge Buttiglione.

(25) M.E. PUOTI, *L'attuazione degli strumenti di partecipazione alla fase ascendente di formazione della normativa comunitaria*, cit., p. 481 ss.

(26) L. SALTARI, *Il sistema di coordinamento*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2013, p. 476 s.

stro per le politiche comunitarie o da un suo delegato²⁷, mentre l'art. 19 della legge 234/2012 prevede che esso sia coordinato e presieduto dalla Segreteria del CIAE.

Con riferimento alle questioni che interessano le Regioni e le Province autonome, il Comitato tecnico è convocato presso la Conferenza Stato-Regioni. La nuova legge conferma tale disciplina, anche se non richiede più che il Comitato sia integrato con la presenza degli assessori regionali (o di loro delegati), ma di un rappresentante indicato da ciascun Presidente di Regione o Provincia autonoma (art. 19, comma 5). Stabilisce inoltre che, quando si debba discutere di tali questioni, partecipino alle riunioni del Comitato tecnico, in qualità di osservatori, alcuni rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (art. 19, comma 6), scelta certamente utile al fine di un maggiore coinvolgimento di tali assemblee, oltre che degli esecutivi, nelle discussioni e nelle scelte relative alla formazione della posizione italiana da portare nelle istituzioni dell'UE²⁸.

Anche il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea dev'essere approvato con un decreto del Presidente della Repubblica. In attesa di ciò, continuerà ad applicarsi la precedente disciplina, prevista dal decreto ministeriale adottato il 9 gennaio 2006 dal Ministro per le politiche comunitarie, contenente il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico permanente. Questo regolamento, oltre a ribadire quanto già previsto negli artt. 2 e 5 della legge Buttiglione, stabilisce, tra l'altro, che, quando si discuta di questioni che interessano le Regioni e le Province autonome, il Comitato tecnico operi in collegamento con le stesse (art. 1, comma 3).

(27) Cfr. l'art. 2, comma 4, legge Buttiglione.

(28) In tale direzione v. già le considerazioni e le proposte di F. BIENTINESI, *La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi normativi comunitari*, cit., p. 995 ss. V., anche per considerazioni critiche, la prassi precedente analizzata da L. SPADACINI, *Integrazione europea e ordinamenti regionali: la debolezza dei Consigli*, in *Istituzioni del federalismo*, 2007, p. 353 ss.; G. RIVISECCHI, *Le assemblee legislative regionali nel processo decisionale europeo: una questione aperta*, ivi, 2009, p. 381 ss.; C.

Si segnala, infine, che la legge del 2012, per rafforzare l'efficacia della partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto europeo e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, prevede la creazione, all'interno delle amministrazioni statali, di "nuclei di valutazione" degli atti dell'UE (art. 20). Non è chiaro se questi potranno essere costituiti anche dalle Regioni e dalle Province autonome, anche se una risposta in senso positivo può ricavarsi dalle competenze di questi enti territoriali in relazione al diritto europeo, nelle fasi ascendente e discendente.

5. Il rafforzamento dei poteri a disposizione di Regioni e Province autonome per effetto della legge 234/2012

Dopo aver considerato i profili per così dire organizzativi, così come disciplinati dalla legge 234/2012, passiamo ora a considerare gli strumenti che questa mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per incidere sulla formazione del diritto europeo.

La disciplina precedentemente applicabile, contenuta nell'art. 5 della legge Buttiglione, è stata parzialmente modificata dal capo IV della legge 234/2012, in particolare dagli artt. 22 e 24, i quali, pur non stravolgendola – in linea, del resto, con la già menzionata tendenza alla valorizzazione degli enti territoriali presente sia a livello nazionale sia nell'ordinamento europeo – vanno nondimeno nella direzione di un incremento dei poteri di questi enti territoriali e di un loro maggior coinvolgimento. La disciplina posta dalla legge 234/2012, inoltre, risponde anche all'esigenza di rispettare alcuni principi esplicitamente richiamati nel suo art. 1: attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica²⁹; molti di questi principi, del resto, sono stati valorizzati a livello europeo dal Trattato di Lisbona.

La prima novità consiste nella previsione di una convocazione più frequente – ogni quattro mesi, invece di ogni sei – della sessione

FASONE, *Le assemblee legislative regionali e i processi decisionali comunitari: un'analisi di diritto comparato*, ivi, p. 409 ss.

(29) U. VILLANI, *Un maggior controllo del Parlamento può ridurre il cosiddetto "deficit democratico"*, cit., p. 63 ss.

speciale della Conferenza Stato-Regioni dedicata alla trattazione delle questioni europee di interesse per le Regioni e le Province autonome (art. 22)³⁰. Questa sessione europea è volta a raccordare la linea del Governo e del Parlamento con quella di questi enti territoriali nelle materie di loro competenza (esclusiva e concorrente), al fine di definire la posizione italiana nelle istituzioni dell'UE. L'art. 22 assegna alla sessione europea della Conferenza Stato-Regioni il compito di esprimere un parere, tra l'altro, sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione (oltre che all'attuazione) degli atti UE nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome. A parte l'aumento a tre delle convocazioni previste dalla legge 234/2012, la stessa conferma l'obbligo per il Governo, già incluso nella legge Buttiglione, di convocare *ad hoc* la Conferenza Stato-Regioni qualora lo richiedano le Regioni e le Province autonome³¹.

L'art. 24 della legge 234/2012 è specificamente dedicato alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome all'adozione delle decisioni relative alla formazione degli atti UE. Questa disposizione impegna il Governo a trasmettere alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle loro assemblee i progetti di atti legislativi europei e i loro atti preparatori, affinché siano portati all'attenzione dei rispettivi esecutivi ed assemblee legislative. Con particolare riferimento alle materie di competenza regionale, l'informazione dev'essere qualificata e tempestiva e il progetto di atto o il documento devono essere accompagnati da una relazione in merito al loro impatto sulle competenze regionali. In queste materie le Regioni e le Province autonome hanno trenta giorni (la legge Buttiglione gliene assegnava venti) per trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio o al Ministro per gli affari europei³² e, per

(30) Frequenza che L.S. Rossi, *Una nuova legge per l'Italia nell'UE*, cit., ritiene peraltro "ancora troppo scarsa".

(31) D. DIVERIO, *La partecipazione delle Regioni italiane ai lavori della Commissione nel procedimento normativo comunitario*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2005, p. 1159, parla a tale riguardo di "una sorta di coinvolgimento rafforzato delle Regioni".

(32) F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il*

conoscenza, alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle loro assemblee legislative, anche se continuano a mancare indicazioni in merito al rilievo che tali osservazioni hanno per il Governo³³.

L'ampliamento dei termini, da venti a trenta giorni³⁴, riguarda anche altre due possibilità offerte alle Regioni e alle Province autonome dalla legge del 2005 e confermate in quella del 2012, relative al raggiungimento di un'intesa nell'ambito di una sessione della Conferenza Stato-Regioni convocata su richiesta degli enti territoriali quando un progetto di atto normativo europeo riguardi materie di loro competenza legislativa (esclusiva o concorrente)³⁵ e alle conseguenze della richiesta al Governo, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di apporre una riserva di esame in sede di Consiglio (in questo caso il Governo è tenuto ad apporre la riserva)³⁶. In entrambi i casi, peraltro, decorso il termine di trenta giorni, resta ferma la possibilità per il Governo di procedere anche in mancanza di un'intesa o di una ulteriore pronuncia della Conferenza Stato-Regioni, confermando in ciò lo squilibrio tra Governo e Regioni (e Province autonome), le quali non hanno la possibilità di bloccare l'azione del primo, neppure nei casi in cui si sia nell'ambito delle loro competenze esclusive.

Trattato di Lisbona, cit., p. 178, ritiene che la previsione del solo parere delle Regioni, anche nel caso di decisioni UE che incidono su loro competenze, non sia in linea con quanto previsto dall'art. 117, comma 5, Cost.

(33) Resta quindi valida l'osservazione di S.M. CARBONE, P. IVALDI, *La partecipazione delle Regioni agli affari comunitari e il loro potere estero*, cit., p. 711 s., secondo cui l'utilizzazione di tale termine "porta addirittura ad escludere che faccia carico al Governo un obbligo di motivazione, nel caso intenda discostarsi dalla 'posizione' in tal modo manifestata da parte delle Regioni".

(34) Sull'esiguità del precedente termine di venti giorni v. le osservazioni critiche di R. MASTROIANNI, *Il contributo delle Regioni italiane all'elaborazione del diritto dell'Unione europea*, cit., p. 181; F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, cit., p. 179.

(35) Art. 24, comma 4, legge 234/2012.

(36) Art. 24, comma 5, legge 234/2012. Al riguardo, v. C. FAVILLI, *Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea*, cit., p. 749.

Del tutto immutata è la disciplina contenuta nell'art. 24 della legge 234/2012 rispetto al precedente art. 5 della legge Buttiglione con riferimento ai seguenti profili: partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome ai gruppi di lavoro del già menzionato Comitato tecnico ai fini della definizione della posizione italiana; informazione tempestiva da parte del Governo, nei confronti delle Regioni e Province autonome e per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, sulle proposte e materie di loro competenza inserite all'ordine del giorno del Consiglio; informazione tempestiva del Governo alla Conferenza Stato-Regioni, in sessione europea, prima delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio, in merito alla posizione italiana nelle materie di competenza delle Regioni e Province autonome; informazione da parte del Governo alle Regioni e Province autonome, tramite la Conferenza Stato-Regioni, sui risultati delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio nelle materie di competenza di questi enti territoriali, entro quindici giorni dal loro svolgimento³⁷. L'ultimo comma dell'art. 24 conferma la disciplina posta dall'art. 5, comma 1, della legge La Loggia, già considerato in precedenza, relativa alla partecipazione diretta delle Regioni e delle Province autonome alle delegazioni del Governo nelle istituzioni europee³⁸. La legge 234/2012 non ha, sotto questo profilo, ampliato i poteri delle Regioni e delle Province autonome neppure nelle materie che, secondo la nostra Costituzione, rientrano nella competenza esclusiva di questi enti. Al riguardo, appare criticabile non aver utilizzato la legge 234/2012 anche per far confluire in essa la disciplina relativa alla partecipazione diretta di Regioni e Province autonome alla fase ascendente, attualmente contenuta nella già considerata legge La Loggia, unificando in tal modo in un unico testo legislativo la disciplina relativa alla parte-

(37) Per un esame della disciplina posta in materia dalla legge Buttiglione v. F. BIENTINESI, *La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi normativi comunitari*, cit., p. 981 ss.

(38) V. *supra*, par. 3. In senso diverso v. L.S. Rossi, *Una nuova legge per l'Italia nell'UE*, cit., la quale afferma: "Con la nuova legge appaiono [...] *ridotti i poteri delle Regioni in fase ascendente*. [...] Scompare infatti la previsione di una partecipazione delle Regioni in seno alle istituzioni europee" (corsivo nell'originale).

cipazione diretta e indiretta di questi enti territoriali alla formazione del diritto europeo³⁹.

6. Il rilievo dell'obbligo di informazione a favore degli enti territoriali nella normativa europea e italiana

Un importante elemento ai fini del coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nel processo di formazione della posizione italiana in merito agli atti di diritto europeo è costituito dall'obbligo di informazione a favore del Parlamento, nonché di questi enti, posto sia dal diritto primario dell'UE sia dalla normativa italiana.

La legge 234/2012 ha rafforzato quest'obbligo di informazione⁴⁰. Su un piano generale, l'art. 6, comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei assicurino alle Camere un'informazione "qualificata e tempestiva" sui progetti di atti legislativi europei. Questa previsione, peraltro, risulta poco coordinata con quanto è stabilito dai Protocolli n. 1 (sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea) e n. 2 (sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) ai Trattati europei, in base ai quali sono le istituzioni europee, in primo luogo la Commissione, a trasmettere ai Parlamenti nazionali i progetti di atti legislativi.

La nozione di "progetto di atto legislativo" può ricavarsi dall'art. 2, comma 2, del Protocollo n. 1 e dall'art. 3 del Protocollo n. 2, in base ai quali essa si intende riferita a: "la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea degli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo".

(39) In tal senso v. F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, cit., p. 255. Già in passato era stata valutata negativamente la scelta del legislatore di separare la disciplina della partecipazione diretta e indiretta di Regioni e Province autonome alla fase ascendente: v. G. CONTALDI, *La disciplina della partecipazione italiana ai processi normativi comunitari alla luce della riforma della legge "La Pergola"*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2005, p. 521; D. DIVERIO, *La partecipazione delle Regioni italiane ai lavori della Commissione nel procedimento normativo comunitario*, cit., p. 1158.

(40) G. RIVOCCHI, *Il ruolo del Parlamento*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2013, p. 466 s.

Resta peraltro oscura, anche nella legge di riforma del 2012, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di intervenire anche in una fase successiva a quella del progetto di atto legislativo, considerate le articolate procedure che regolamentano la loro approvazione⁴¹. Ci sembra che alle Regioni e alle Province autonome, almeno nei casi in cui l'atto proposto subisca profonde modifiche in una fase successiva a quella della sua presentazione, debba essere fornita un'informazione aggiornata e la possibilità di esprimersi nuovamente al riguardo. Un obbligo di informazione, oltre che di trasparenza, emerge anche con riferimento ad alcuni documenti che il Governo è tenuto a presentare alle Camere, ma anche alle Regioni e Province autonome, o comunque agli organi che le rappresentano. In primo luogo, si tratta delle relazioni annuali che il Governo presenta al Parlamento ai sensi dell'art. 13 della legge 234/2012: entro il 31 dicembre quella sugli orientamenti e le priorità del Governo, entro il 28 febbraio quella sugli sviluppi del processo d'integrazione e sulla partecipazione italiana al processo normativo e alle attività dell'UE. Con particolare riferimento al ruolo di questi enti territoriali, rileva non solo l'obbligo di trasmettere queste relazioni annuali anche alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle loro assemblee legislative, ma soprattutto la circostanza che, tra i temi oggetto della relazione che valuta la partecipazione dell'Italia all'UE, rientri "il seguito dato [...] alle osservazioni" presentate da queste tre Conferenze⁴².

In secondo luogo, si segnala l'obbligo, incombente sul Governo ex art. 14 legge 234/2012, di trasmettere alle Camere, alla Corte dei conti, alle Regioni e alle Province autonome un elenco delle sentenze della Corte di giustizia relative a cause che vedano coinvolta l'Italia o abbiano comunque rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano, dei rinvii pregiudiziali proposti da giudici italiani, delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia e dei procedimenti di in-

(41) In senso critico, con riferimento alla previgente disciplina, v. R. MASTROIANNI, *Il contributo delle Regioni italiane all'elaborazione del diritto dell'Unione europea*, cit., p. 182.

(42) Art. 13, comma 2, lett. d), legge 234/2012.

dagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia nel settore degli aiuti di Stato.

Infine, l'art. 16 della legge di riforma del 2012 prevede che il Governo è tenuto a presentare ogni tre mesi alle Camere e alle Regioni e alle Province autonome, per il tramite della loro Conferenza e di quella dei Presidenti delle loro assemblee legislative, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea.

7. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà

L'importanza di informare le Regioni e Province autonome in merito ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea trova conferma nel ruolo che questi enti territoriali possono svolgere con riferimento al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee, in particolare della Commissione. Questo controllo è stato, in via generale, rafforzato con il Trattato di Lisbona ed è previsto sia a livello di diritto primario europeo⁴³, sia nella legge 234/2012. L'art. 5 del Protocollo n. 2 ai Trattati europei dispone che la scheda di accompagnamento di ogni progetto di atto legislativo consistente in una direttiva (ma, con una scelta discutibile, non in altri atti di diritto derivato) dovrebbe, tra l'altro, fornire elementi che consentano di valutarne le conseguenze sulla regolamentazione che sarà adottata dagli Stati membri, "ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale"⁴⁴. L'art. 2 di questo Protocollo, inoltre, impegna la Commissione, prima di proporre un atto legislativo, ad effettuare ampie consultazioni che, "se del caso", devono tener conto "della dimensione regionale e locale delle azioni previste". Il Trattato di Lisbona ha reso obbligatoria questa consultazione, anche se la circostanza di limitarla agli atti

(43) In tema v., *ex multis*, U. VILLANI, *I principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto dell'Unione europea*, in L.F. PACE (a cura di), *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 79 ss.

(44) Sembra in definitiva superato, con il citato art. 4, par. 2, TUE e con il Protocollo n. 2 il rischio autorevolmente paventato in passato da R. BIFULCO, *Forme di Stato composto e partecipazione dei livelli regionali alla formazione della volontà statale sulle questioni comunitarie*, cit., p. 104, di un'utilizzazione del principio di sussidiarietà in chiave anti-regionalista.

legislativi e la discrezionalità insita nell'inciso "se del caso" sembrano indebolirla⁴⁵.

Lo stesso Protocollo n. 2, all'art. 6, stabilisce che ciascuno dei Parlamenti nazionali o delle loro Camere possa, entro otto settimane dalla trasmissione del progetto di atto legislativo, inviare un parere motivato in merito alla non conformità dell'atto proposto con il principio di sussidiarietà. La disposizione aggiunge che spetta ad ogni Parlamento nazionale (o sua Camera) consultare, all'occorrenza, i Parlamenti regionali con poteri legislativi, rendendo quindi solo eventuale il loro coinvolgimento nella procedura di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà⁴⁶, il che non può non lasciare insoddisfatti almeno con riferimento a quegli Stati in cui le competenze e i poteri degli enti regionali sono maggiori⁴⁷. L'art. 8, comma 3, della legge 234/2012 ha recepito tale possibilità, prevedendo che le Camere possano consultare i Consigli e le assemblee delle Regioni e delle Province autonome, mentre il successivo art. 25 stabilisce che tali assemblee possano far pervenire alle Camere le loro osservazioni in merito alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per l'esame parlamentare; esse ne daranno comunicazione contestuale anche alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, già più volte menzionata, a conferma del già evidenziato accresciuto ruolo riconosciuto dalla legge 234/2012 non solo agli esecutivi, ma anche alle assemblee di questi enti territoriali. L'art. 6 della legge 234/2012 dispone che, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del già menzionato comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia

(45) C. MANDRINO, *The Lisbon Treaty and the New Powers of Regions*, cit., p. 522. In senso opposto, v. però l'opinione di F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, cit., p. 107, secondo il quale "la Commissione sarebbe tenuta a consultare" gli enti regionali dotati di autonomia decisionale.

(46) V. le osservazioni critiche di G. RIVOCCHI, *Il ruolo del Parlamento*, cit., p. 468.

(47) Anche se non può accogliersi, perché sembra forzare il dato normativo, l'opinione di F. RASPADORI, *La partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, cit., p. 110, secondo cui il Parlamento nazionale è tenuto a consultare gli enti territoriali "se risulta chiaramente che, nella materia oggetto della proposta europea, l'ordinamento interno attribuisce poteri decisionali o legislativi a questi ultimi".

elabora una relazione nella quale dà conto, tra l'altro, dell'impatto del progetto sulle competenze regionali (comma 4, lett. c). La stessa legge prevede, infine, che le Camere possano inviare alle istituzioni UE e al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee e che, in tali documenti, si tenga conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome, incluse delibere approvate dai rispettivi organi assembleari (art. 9)⁴⁸.

8. *Le prospettive a seguito della legge 234/2012*

La riforma costituzionale del 2001 e l'approvazione delle leggi La Loggia e Buttiglione hanno indotto le Regioni, nonché le due Province autonome, ad approvare (o aggiornare) la loro legislazione in tema di partecipazione ai processi decisionali europei e di attuazione della normativa europea. Ci pare peraltro che, alla luce di quanto finora esposto, questa normativa dovrà essere modificata per armonizzarne il contenuto con la recente riforma prodotta dalla legge 234/2012.

Del resto, come è stato efficacemente affermato nella vigenza della legge Buttiglione, un miglioramento della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome "al processo d'integrazione europea che voglia essere effettivo e non declamatorio o formale, passa necessariamente anche attraverso una seria riflessione del loro modo di organizzarsi e rapportarsi a quel processo"⁴⁹. A tal riguardo, l'occasione di una modifica della legislazione di Regioni e Province autonome potrebbe anche essere utile al fine di accrescere la loro consapevolezza in ordine al ruolo più incisivo che questi enti sono chiamati a svolgere anche nell'ambito dell'ordinamento europeo, alla luce della pertinente normativa europea e nazionale. Infatti, se si esclude l'approvazione delle leggi regionali, in molti di questi enti territoriali risultano sporadiche le deliberazioni dei Consigli regionali relative ad atti dell'Unione europea, il che sembra testimoniare un certo di-

(48) C. FAVILLI, *Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea*, cit., p. 747.

(49) COSÌ R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di Diritto dell'Unione europea*, II ed., Torino, Giappichelli, 2010, p. 408.

sinteresse per tali vicende, nonostante le informazioni e le possibilità offerte sia dalla normativa europea sia da quella italiana precedentemente considerate⁵⁰.

Ci sembra, in definitiva, opportuno l'aggiornamento della normativa regionale, non solo per tener conto della modifica legislativa intercorsa con la riforma del 2012, ma anche al fine di cogliere appieno le diverse possibilità di valorizzazione del ruolo di Regioni e Province autonome che sono previste dalla disciplina nazionale ed europea di cui ci siamo occupati in precedenza. In particolare, la modifica dovrebbe mettere in rilievo l'importanza della partecipazione dei rappresentanti di questi enti negli organi incaricati di preparare la posizione italiana in merito agli atti di diritto europeo e alle delegazioni inviate presso le istituzioni europee, nonché prevedere disposizioni più dettagliate in merito al seguito da dare all'informazione sulle proposte di atti legislativi europei, in modo da poter intervenire in maniera più consapevole nei confronti del Governo, attraverso le competenze attribuite alla diverse Conferenze che abbiamo esaminato. Ciò consentirebbe infine a Regioni e Province autonome di fare un maggiore e migliore uso anche delle prerogative di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà offerte dal Protocollo n. 2 e dalla legge 234/2012. Sotto questo profilo, in verità, prima ancora di procedere ad una modifica legislativa si dovrebbero esortare tutte le Regioni che ancora non l'abbiano fatto ad utilizzare strumenti già esistenti, come la rete denominata REGPEX, costituita nell'ambito del Comitato delle Regioni al fine di scambiare informazioni tra gli enti regionali degli Stati membri in merito ai progetti di atti legislativi europei, anche nella prospettiva di rendere più efficace il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà⁵¹. A REGPEX hanno finora aderito numerosi esecutivi e/o assemblee legislative di enti regionali appartenenti agli Stati membri europei, inclusi quelli di undici Regioni italiane e delle due Province autonome, anche se in modo non sempre coordinato tra Giunta e

(50) La scarsa attenzione dei Consigli regionali di gran parte delle Regioni italiane è messa in luce da F. BIENTINESI, *La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi normativi comunitari*, cit., p. 994 ss.

(51) V. l'indirizzo extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/regpex.

Consiglio: in alcuni casi hanno aderito entrambi (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte), in altri solo le assemblee legislative (Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento), in altri solo gli esecutivi (Bolzano e Veneto)⁵². L'adesione a REGPEX, che non richiede l'approvazione di un atto legislativo né modifiche alla legislazione esistente, potrebbe rappresentare per tutti gli enti territoriali che ancora non l'abbiano fatto un importante passo nella direzione di un rinnovato interesse per la partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea.

(52) La situazione è aggiornata al 10 ottobre 2013.

